

# COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

## Il Revisore dei Conti Verbale n. 5 del 29.04.2016

**OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

**L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lago  
In data 29.04.2016**

**Richiamato** l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

**Tenuto conto** che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

**Richiamato** altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Richiamato** il regolamento Tari vigente nel Comune di Lago (CS)

**Esaminata** la proposta di variazione del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) riportata di seguito, con la quale si prevede di apportare una modifica nella parte in cui si disciplina le agevolazioni per le utenze domestiche e, nello specifico, all'art. 14, introducendo una agevolazione afferente gli immobili presenti sul territorio comunale e tenuti a disposizione da soggetti che risiedono e dimorano abitualmente con il proprio nucleo familiare in altro immobile insistente sul territorio comunale;

### **Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - Vigente**

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art. 20 comma 5.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, laddove specificatamente quantificabili, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - Modificato**

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 50%.
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da parte dell'intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti o componenti il nucleo familiare da presentare all'Ente nei termini di cui all'art.20 comma 5.
2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una agevolazione consistente nell'impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di una sola unità; per l'abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo stato di famiglia;
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche dichiarative di parte decorrono dall'anno successivo a quello a cui l'istanza si riferisce, salvo che non venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di dichiarazione.

**Ribadito** che lo scopo precipuo della Tari rimane quello di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite un'equa ripartizione degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche fino all'auspicabile introduzione di un sistema di misurazione puntuale del servizio fruito e delle quantità di rifiuti avviate allo smaltimento e che compito dell'Ente deve essere quello di assicurare tale copertura integrale con oneri a carico dell'utenza o con specifiche autorizzazioni di spesa;

**Vista** la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la modifica regolamentare di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cassano all'Jonio, li 29.04.2016

Il Revisore dei Conti  
BRUZIO dott. Edmondo  
